COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 26/03/2021

FATTO

La ricorrente stipulava, in data 5.2.2016, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 13.200,00, da rimborsare in 120 rate da € 110,00.
Il contratto veniva estinto anticipatamente, nel mese di maggio 2020, dopo il pagamento della rata n. 48.
La ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 1.039,48, erogati a titolo di commissioni e spese.
L'intermediario resiste al ricorso, eccependo che il contratto di finanziamento sottoscritto tra le parti indica in modo chiaro e trasparente le componenti di costo *up-front* e quelle *recurring*. Inoltre, che il conto di anticipata estinzione inviato dall'intermediario alla ricorrente è conforme con quanto previsto dal contratto e dal piano di ammortamento consegnato alla cliente, e riporta in modo chiaro le voci di costo rimborsate e quelle addebitate al cliente, con indicazione dei relativi importi; il residuo debito per l'anticipata estinzione. Afferma che i principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza *Lexitor* non sarebbero direttamente applicabili nell'ordinamento interno ai rapporti tra privati, in quanto tale sentenza concerne l'interpretazione di una Direttiva che non è *self-executing*. Chiede quindi di respingere il ricorso.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o.* contro *Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka* e altri), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
5. Nel caso di specie, devono essere considerate *recurring* le "commissioni di gestione pratica", mentre sono da ritenere up-front le altre voci di costo previste dal contratto ("commissioni intermediario del credito", "commissioni del finanziatore", "commissioni di istruttoria pratica" e "commissioni di attivazione pratica")
6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 708,16, come risulta dalla seguente tabella:

durata del finanziamento	120
rate scadute	51
rate residue	*69*

TAN	*4,50%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*57,50%*
- in proporzione alla quota	*35,32%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissione int. credito *(up front)*	€ 660,00	*€ 379,50* ○	€ 233,11 ◉	○		€ 233,11
○	commissione finanziatore *(recurring)*	€ 547,00	*€ 314,53* ○	€ 193,20 ◉	○		€ 193,20
○	commissioni istruttoria *(up front)*	€ 600,00	*€ 345,00* ○	€ 211,92 ◉	○		€ 211,92
○	commissioni attivazione *(up front)*	€ 198,00	*€ 113,85* ○	€ 69,93 ◉	○		€ 69,93
○	commissioni gestione *(recurring)*	€ 600,00	€ 345,00 ◉	*€ 211,92* ○	○	€ 345,00	€ 0,00
◉			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 708,16**
interessi legali	sì

7. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
8. Sull'importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 708,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA